

# Consulta: «no» procedurale a ricorso sulla 194

**ROMA.** Sono solo procedurali le motivazioni con le quali la Corte costituzionale ha respinto il 20 giugno scorso come inammissibile un ricorso contro l'articolo 4 della legge 194 sull'aborto, presentato dal Giudice tutelare del Tribunale di Spoleto in merito al caso di una sedicenne, che aveva chiesto di abortire senza informare i genitori. Il magistrato umbro aveva infatti sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge, nella parte in cui prevede la facoltà della donna, in caso di un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica di procedere all'aborto entro 90 giorni dal concepimento. Secondo il

giudice tutelare infatti tale norma contrasta con alcuni articoli della Costituzione: 2 (diritti inviolabili dell'uomo), 32 primo comma (tutela della salute), 11 e 117, primo comma (sugli obblighi derivanti alla appartenenza alla Unione Europea), in quanto il 18 ottobre dello scorso anno una sentenza della Corte di giustizia europea ha attribuito in modo inequivoco assoluto rilievo giuridico all'embrione umano, definendolo tale sin dalla fecondazione. La sentenza della Consulta, secondo quanto emerge dalle motivazioni diffuse ieri, non entrando nel merito degli effetti della decisione dei magistrati di Lussemburgo, respinge il

ricorso del giudice tutelare solo perché questi, proprio in base a precedenti ordinanze della Corte, ha solo «una funzione di verifica in ordine all'esistenza delle condizioni nelle quali la decisione della minore possa essere presa in piena libertà morale». Il suo compito, in altri termini, è solo quello di autorizzare a decidere, non si configura come potestà co-decisionale, «la decisione essendo rimessa - alle condizioni ivi previste - soltanto alla responsabilità della donna». Quindi a detta dei giudici della Consulta, il giudice tutelare non ha titolo per sollevare il dubbio di legittimità costituzionale. **(P.L.F.)**

